

# PROTEZIONE COMMERCIO



**Navale**  
ASSICURAZIONI DAL 1914

R.C. GENERALE

### Definizioni specifiche per la Sezione 4 - R.C. GENERALE

*(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno. Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)*

<b>Addetti</b>	I titolari ed i loro famigliari che lavorano nell'esercizio commerciale nonché tutte le persone che prestano la loro opera nell'ambito dell'esercizio commerciale stesso qualunque ne sia la qualifica, purché iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti e personale in prova.
<b>Attività assicurata</b>	L'attività di commercio al minuto e all'ingrosso svolta dall'Assicurato dichiarata nella Scheda, compresi: <ul style="list-style-type: none"><li>- lo svolgimento di attività accessorie, complementari ad essa connesse;</li><li>- lo svolgimento di servizi aziendali, sociali ed ausiliari connessi;</li><li>- la proprietà e/o conduzione del <b>fabbricato</b> nel quale si svolge l'attività;</li><li>- la proprietà e/o conduzione dei terreni sui quali insiste il complesso aziendale, inclusi alberi, vegetazione ed attrezzature ivi esistenti, la quota parte delle proprietà comuni.</li></ul>
<b>Commessi</b>	Persone diverse dagli <b>addetti</b> che per incarico dell'Assicurato, anche in via occasionale, partecipano all' <b>attività assicurata</b> .
<b>Danno biologico</b>	La menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. ( <i>Cass. 90/7101; Cass. Sez. Lav. 88/5033; Corte di Cassazione Civile n.2883 del 1988</i> ).
<b>Fabbricato</b>	Il complesso delle opere edili, di proprietà o meno dell'Assicurato, costituito dai locali adibiti alla conduzione dell'attività assicurata ed aventi l'ubicazione indicata nella Scheda. Sono incluse le pertinenze e le dipendenze anche separate aventi la stessa ubicazione o comunque immediatamente adiacenti. Sono compresi: <ul style="list-style-type: none"><li>- tettoie, pensiline, soppalchi</li><li>- recinzioni, cancelli anche elettrici, cortili, strade private</li><li>- insegne luminose e non.</li></ul>
<b>Lavori di ristrutturazione di un edificio</b>	Operazioni di riassetto consistenti nella demolizione e/o ricostruzione e/o sopraelevazione di parti di un edificio per modificarne o ripristinarne la funzionalità.
<b>Lesioni gravi o gravissime</b>	Sono le lesioni così definite dall'art.583 del Codice Penale. Lesioni gravi: <ul style="list-style-type: none"><li>- quelle che mettono in pericolo la vita o con prognosi superiore ai 40 giorni</li><li>- quelle che producono un indebolimento permanente di un senso o di un organo.</li></ul> Lesioni gravissime: <ul style="list-style-type: none"><li>- lesioni certamente o probabilmente insanabili</li><li>- la perdita di un senso</li><li>- la perdita di un arto o comunque una mutilazione che lo renda inservibile</li><li>- la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare</li><li>- una permanente e grave difficoltà di parola.</li></ul>
<b>Responsabilità civile</b>	Responsabilità derivante da un fatto che ha cagionato un danno involontario ad un terzo e che, a termini di legge, obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno.
<b>Risarcimento</b>	L'ammontare del danno che deve essere corrisposto al danneggiato in conseguenza di <b>responsabilità civile</b> .

## SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

---

### 1. Le coperture di base A. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Navale assicura, tenendo a proprio carico le somme dovute per capitali, interessi e spese, sino all'importo indicato nello specifico Prospetto di questa Sezione, la:

#### 1. responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi di legge per danni a terzi che abbiano provocato

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose ed animali involontariamente cagionati a seguito di fatti connessi all'attività assicurata indicata nella Scheda.

Sono pertanto compresi nell'assicurazione, a titolo puramente esemplificativo e purché derivanti dall'attività assicurata, i danni a terzi causati da:

- proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive;
- proprietà, uso e conduzione del fabbricato, nonché dell'eventuale deposito indicato nella Scheda;
- caduta di antenne o parabole radoriceventi anche non centralizzate;
- serbatoi di olio combustibile, colonnine di distribuzione di carburante, cabine di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non, funzionali all'attività aziendale;
- servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati;
- servizio antincendio interno o intervento diretto degli addetti dell'esercizio commerciale per tale scopo;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- esercizio di mense e spacci aziendali;
- servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori;
- gestione del CRAL aziendale;
- esistenza di attività sportive, ricreative, sociali ed assistenziali;
- partecipazione a mostre ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;
- organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari;
- circolazione ed uso di biciclette;
- proprietà ed uso di macchine anche semoventi, impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere;
- fatto di persone di cui l'Assicurato deve rispondere nella sua qualità di committente di lavori inerenti l'attività assicurata;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere.

L'assicurazione comprende anche la:

#### 2. responsabilità civile dell'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

#### 3. responsabilità civile dell'Assicurato per morte o lesioni gravi o gravissime a seguito di infortuni subiti da

- **titolari e dipendenti delle ditte non consociate o collegate all'Assicurato**, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale possano partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- **dipendenti di altre ditte**, non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di legge, che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dell'Assicurato stesso;
- **clienti dell'Assicurato e loro dipendenti** quando sorvegliano o si prestano a coadiuvare l'Assicurato e/o gli addetti durante l'esecuzione dei lavori relativi all'attività esercitata;
- **addetti all'attività esercitata**, con esclusione di quelli iscritti all'INAIL

#### 4. responsabilità dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile

per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, autocarri sino a 15 q.li, purché i medesimi non siano

di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, fatto salvo il diritto di rivalsa di Navale;

**5. responsabilità civile dell'Assicurato per errato trattamento dei dati personali di terzi**

È coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n.675 del 31 Dicembre 1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e massimo risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo;

**6. responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi**

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% - minimo € 250,00 - e per un importo massimo di € 300.000,00 per anno assicurativo;

**7. responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione**

Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Navale assicura inoltre:

**8. responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato e dei suoi famigliari coadiuvanti**

per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Solo per questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato se dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime;

**9. responsabilità civile del dipendente nominato responsabile del servizio protezione e prevenzione**

ai sensi del D.Lgs.626/94

**10. azioni di rivalsa esperite dall'INPS**

ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222.

**B. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.O.)**

Navale assicura, tenendo a proprio carico le somme dovute per capitali, interessi e spese sino all'importo indicato nello specifico Prospetto di questa Sezione:

**1. responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi degli artt.10 ed 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs.23 febbraio 2000, n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti.**

Saranno quindi rifupe all'Assicurato

- le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di rivalsa
- gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti compresi somme ed importi richiesti a titolo di "danno biologico";

**2. responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi del Codice Civile e del D.L. n.626 del 19 Settembre 1994 "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni**

per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124, e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000, n.38, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. La garanzia è prestata con una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata;

**3. azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.**

ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222;

**4. azioni di rivalsa esperite dall'I.N.A.I.L.**

anche nei confronti dei titolari, dei famigliari coadiuvanti, dei soci, degli amministratori, dei dirigenti.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del fatto che ha provocato la richiesta di risarcimento l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo che la mancata assicurazione del personale all'I.N.A.I.L. dipenda da inesatta od erronea interpretazione delle norme vigenti in materia e non derivi invece da comportamento doloso.

---

### 2. Delimitazione delle garanzie

#### .1 ESCLUSIONI

La garanzia R.C.T., salvo nei casi dove esplicita normativa della presente Sezione dispone altrimenti, non comprende la responsabilità per i danni:

- a. causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b. da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c. alle opere in costruzione ed alle cose su cui si eseguono direttamente i lavori;
- d. alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate;
- e. alle cose che si trovano in edifici in cui si effettuano lavori di ristrutturazione;
- f. derivanti da carico e scarico merci;
- g. conseguenti ad inquinamento dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h. da furto;
- i. cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori. Per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione di lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- j. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- k. derivanti da detenzione di merci, da parte dell'Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio della sua attività;
- l. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
- m. cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, salvo quelli verificatisi durante le pause o sospensione di lavoro di durata non superiore a 72 ore;
- n. in quanto non considerati terzi, subiti da:
  - familiari dell'Assicurato, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore, nonché, anche se non conviventi, dai rispettivi genitori e figli;
  - persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio, ad eccezione di quelli derivanti dai danni provocati da proprietà e/o conduzione dei fabbricati, dalla somministrazione di cibi e bevande, dal parcheggio di veicoli nell'ambito degli spazi di pertinenza aziendale;
  - tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
  - persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  - prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dall'Assicurato, ma assunti da un'impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo (Legge n.196 del 24 Giugno 1967 e successive modifiche ed integrazioni).

Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. non comprendono la copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da:

- o. detenzione od impiego di esplosivi;
- p. proprietà e/o custodia di cani da guardia;
- q. detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- r. campi elettromagnetici;
- s. asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura anche uno solo di detti materiali;
- t. malattie professionali;
- u. encefalopatia spongiforme bovina (Morbo di Creutzfeldt-Jacob), influenza aviaria.

### .2 LIMITAZIONI

#### **a. Committenza auto**

Il risarcimento per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'art. 2049 del Codice Civile (Art.1.A4) prevede una franchigia di € 250,00.

#### **b. Cose in consegna**

Fermo il disposto degli artt. 2.1c e 2.1d della presente Sezione, per i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia la garanzia è prestata per ogni evento dannoso con lo scoperto del 10% - minimo € 250,00 - e sino ad un risarcimento massimo di € 25.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni ai suddetti beni derivanti da furto ed incendio.

#### **c. Cose nell'ambito dei lavori presso terzi**

Per i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, ferma l'esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori e/o a quelle che per volume o peso possono essere rimosse senza particolare difficoltà, la garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 e con un massimo risarcimento di € 50.000,00 per anno assicurativo.

#### **d. Incendio a cose di terzi durante i lavori**

Per i danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute la garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

Il risarcimento non potrà comunque superare l'importo di € 250.000,00 per anno assicurativo.

La presente estensione trova applicazione per l'eccedenza della somma assicurata nella Sezione Incendio ove sia attivata la partita Ricorso Terzi.

#### **e. Mezzi sotto carico e scarico**

Per i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni la garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

#### **f. Ampliamenti e demolizioni**

Per i danni derivanti dalla proprietà del fabbricato e dei terreni aziendali la copertura assicurativa per

- lavori di straordinaria manutenzione,
- ampliamenti,
- sopraelevazioni o demolizioni

effettuati sugli stessi è operante purché:

- i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie ove previste;
- ai sensi del D.L. 494/96, per i lavori edili a lunga durata l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dall'evento siano derivati al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime.

La garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza e comunque il risarcimento non potrà superare l'importo di € 250.000,00 per anno assicurativo.

### **g. Spargimento d'acqua**

I danni dovuti a spargimento d'acqua sono assicurati solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o derivanti da rigurgito di fogne e sono risarciti con la franchigia di € 150,00.

### **h. Veicoli parcheggiati**

Per i danni subiti dai veicoli parcheggiati nell'ambito negli spazi di pertinenza aziendale, la copertura assicurativa è prestata con una franchigia di € 250,00 per sinistro, con il limite di € 50.000,00 per annualità assicurativa.

---

### **3. Condizioni specifiche**

#### **.1 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.O. è operante per il mondo intero.

#### **.2 PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Il massimale indicato nel Prospetto di questa Sezione rappresenta il limite di risarcimento anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.

#### **.3 VARIAZIONE DEL FATTURATO**

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo di assicurazione come di seguito indicato secondo le variazioni intervenute nello stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

##### **a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto a Navale, in relazione a quanto previsto dal contratto il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA).

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata da Navale, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

##### **b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati**

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, Navale può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Navale di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Navale non sarà obbligata per gli eventi accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per Navale il diritto di agire giudizialmente.

##### **c. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 70% dell'ultimo consuntivo.

##### **d. Verifiche e controlli**

Navale ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

### 4. Le coperture facoltative

*(Operanti solo se nel Prospetto di questa Sezione è stato indicato il relativo premio o, ove previsto, sia stata barrata la corrispondente casella)*

- .1 CANI DA GUARDIA  
L'assicurazione è estesa ai danni verificatisi in relazione alla proprietà e/o custodia di cani da guardia.  
Scoperto 10% con minimo di € 150,00.
- .2 CARICO E SCARICO MERCI  
L'assicurazione è estesa ai danni alle cose sollevate ed alle cose oggetto di carico e scarico.  
Scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00 e massimo risarcimento di € 50.000,00 per anno assicurativo.
- .3 COMMESSI  
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per:
  - danni cagionati a terzi dai *commessi* mentre svolgono il lavoro per conto dell'Assicurato stesso (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile);
  - infortuni subiti dai *commessi* in occasione di lavoro - anche se conseguenti a circolazione stradale - a seguito della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, quando dall'infortunio derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime.
- .4 CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI  
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:
  - a condutture ed impianti sotterranei
  - a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.Il risarcimento per questa garanzia sarà corrisposto con uno scoperto del 20% - con il minimo di € 250,00 - e non potrà superare complessivamente € 50.000,00 per anno assicurativo.  
Tali danni sono comunque esclusi se derivanti da operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili o inerenti lavori di montaggio di carpenteria in genere.
- .5 ESTENSIONE TERRITORIALE PER L'R.C.T.  
La copertura della R.C.T. viene estesa al mondo intero, con esclusione di U.S.A., Canada e Messico.
- .6 FRANCHIGIA ASSOLUTA  
L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata, per i danni a cose, con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00.  
Tale franchigia sostituisce tutte le franchigie di importi inferiori, mentre quelle di importo superiore rimangono operanti.
- .7 FURTO  
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi.  
Il risarcimento per questa garanzia sarà corrisposto con uno scoperto del 10% - con il minimo di € 250,00 - e non potrà superare complessivamente € 50.000,00 per anno assicurativo.  
Tali danni sono comunque esclusi se derivanti da operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili o inerenti lavori di montaggio di carpenteria in genere.
- .8 INQUINAMENTO ACCIDENTALE  
L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

## SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

---

Il risarcimento per questa garanzia sarà corrisposto con uno scoperto del 10% - con il minimo di € 2.500,00 - e non potrà superare complessivamente € 50.000,00 per anno assicurativo.

### .9 INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

I danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di cui all'art. 1.A6 della presente Sezione, fermo lo scoperto del 10%, per ogni evento saranno risarciti sino al limite del 10% del massimale assicurato.  
La franchigia viene elevata da € 250,00 ad € 1.500,00.

### .10 LAVANDERIE, PULISECCO, STIRERIE

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose in consegna, custodia, lavorazione.  
Scoperto 10%, minimo € 200,00, e massimo risarcimento di € 10.000,00 per anno assicurativo.

### .11 PARRUCCHIERI, PODOLOGI, ESTETISTI, VISAGISTI

L'assicurazione è estesa:

- ai danni cagionati alle cose dei clienti in occasione dei servizi professionali prestatati al domicilio degli stessi.  
Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 e massimo risarcimento di € 50.000,00 per anno assicurativo;
- ai danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico.

La garanzia è valida purché:

- l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza;
- l'Assicurato, o le persone di cui lo stesso si avvale, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.  
Scoperto 10%, minimo € 250,00, e limite di risarcimento di € 25.000,00 per anno assicurativo.

### .12 PRESTATORI DI LAVORO CON CONTRATTO STIPULATO AI SENSI DEL D.LGS

n. 276/2003 (in attuazione della cosiddetta "Legge Biagi")

**o successive modificazioni** - TOLLERANZA SINO AL 50% DEGLI "ADDETTI"

L'Assicurato può avvalersi, nell'ambito dell'attività dichiarata nella Scheda di:

- a. prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dall'Assicurato stesso, ma assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro;
- b. prestatori di lavoro in altre forme ("a progetto", "con prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio", ecc.) assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del Decreto Legislativo n.276 del 10.9.2003 e successive modifiche e/o integrazioni, fino ad un numero pari al 50% degli addetti arrotondato all'unità superiore ed in eccedenza agli stessi.

In tal caso l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- danni cagionati e/o subiti dalle persone di cui al punto a;
- danni causati dalle persone di cui al punto b, mentre per quanto riguarda i danni da queste subiti, le stesse vengono equiparate a prestatori di lavoro e pertanto l'assicurazione si intende fornita nell'ambito della garanzia R.C.O., sempre che la stessa sia operante.

La presente garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro con le persone elencate ai punti a e b risultino da regolare contratto.

### .13 RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE

(Per attività **soggette** alla Legge n.46, 5 Marzo 1990)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di lavori all'interno di fabbricati, di installazione, di manutenzione o riparazione di impianti, anche se non installati dall'Assi-

curato, purché tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e che il danno si manifesti non oltre 1 anno dall'esecuzione dei lavori stessi e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.

L'assicurazione è prestata per le attività di cui all'art.1 della Legge n.46 del 5/3/1990 a condizione che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.2 della Legge stessa, con esclusione comunque delle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.

Sono esclusi:

- i danni cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati nonché i danneggiamenti alle cose installate, riparate o mantenute;
- qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate nonché i danni inerenti al loro mancato uso;
- i danni derivanti da inidoneità degli impianti e/o delle opere installati, riparati e/o mantenuti nonché dalla loro mancata corrispondenza all'uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.

Il risarcimento sarà liquidato con uno scoperto del 10% - con il minimo di € 250,00 e con il limite di € 50.000,00 per anno assicurativo.

### .14 RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DEGLI AUTORIPARATORI

Agli effetti di cui all'art.1 della Legge n.122 del 5 Febbraio 1992, la copertura è estesa agli Assicurati che effettuano lavori di autoriparazione per i danni cagionati a terzi - compresi i committenti - dopo l'ultimazione dei lavori, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti ad installazione o manutenzione, quando tali danni siano dovuti a fatto od omissione per il quale l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera:

- in quanto l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge sopraccitata;
- per i lavori effettuati durante il periodo di validità del contratto e purché il danno si manifesti entro 180 giorni dall'esecuzione dei lavori stessi e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.

Sono esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da incendio e da furto, anche se conseguenti a mancata od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Il risarcimento sarà liquidato con uno scoperto del 10% - con il minimo di € 250,00 - e sino alla concorrenza di € 50.000,00 per anno assicurativo.

### .15 SMERCIO

La responsabilità civile per i danni derivanti dallo smercio dei prodotti venduti e consegnati è assicurata purché il fatto si verifichi entro sei mesi dalla vendita e consegna degli stessi e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio originario delle cose vendute o consegnate - fatta eccezione per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e consegnati nell'esercizio commerciale - nonché i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Per questa copertura il massimale indicato nel Prospetto della presente Sezione rappresenta anche il massimo importo risarcibile per anno assicurativo.

### .16 VEICOLI IN CONSEGNA, CUSTODIA, RIPARAZIONE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti dai veicoli che ha in consegna, custodia, manutenzione, riparazione, purché tali danni si verifichino nell'officina od in altri spazi ad essa pertinenti e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o manutenzione meccanica.

Restano comunque esclusi i danni da incendio e/o furto e quelli previsti dalla Legge sulle assicurazioni obbligatorie.

## SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

---

Il risarcimento sarà liquidato con uno scoperto del 10% - con il minimo di € 250,00 - e sino alla concorrenza di € 25.000,00 per anno assicurativo.

### .17 MALATTIE PROFESSIONALI

Limitatamente alle persone qualificabili come prestatori di lavoro, l'assicurazione della responsabilità civile verso i medesimi è estesa al rischio delle malattie professionali. Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale previsto per la RCO.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti alla:
  - a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
  - b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 4) per i casi di contagio da virus HIV;
- 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto stabilito al secondo comma del presente articolo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

### .18 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMMERCIO AMBULANTE

1. L'assicurazione di responsabilità civile si intende operante per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza nell'ambito di aree idonee esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

L'ubicazione indicata in polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività commerciale assicurata.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand. Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate all'esercizio dell'attività assicurata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per anno assicurativo.

2. Relativamente ai danni a cose altrui conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato da lui detenute o possedute, la garanzia è prestata con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di € 100.000,00 previa applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 500,00.
3. Per i danni subiti dai mezzi di trasporto e alle cose trovatisi nell'ambito delle operazioni di carico, scarico, allestimento o smobilizzazione dell'esercizio mobile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, con il limite massimo per anno di € 5.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 150,00.

Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

### .19 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE IN GENERE

L'assicurazione di Responsabilità Civile comprende i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento, con l'applicazione di una franchigia per danni a cose pari a € 200,00.

La garanzia è operante per i danni che si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto derogato al seguente comma.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, la garanzia è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio, ad una distanza dall'esercizio non superiore a 5 KM, con applicazione della franchigia sopra prevista e con un massimo risarcimento per veicolo e per anno assicurativo di € 5.000,00.

Per la presente clausola valgono inoltre le seguenti esclusioni per danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;
- b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.

### .20 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE IN GENERE, STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

L'assicurazione di Responsabilità Civile comprende i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o riparazione con la sola esclusione delle parti direttamente interessate alle operazioni di riparazione e di manutenzione meccanica, con applicazione della franchigia per danni a cose pari a € 250,00.

Relativamente alle stazioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergivertri e tergifari, ferma restando l'applicazione della franchigia di cui al comma precedente.

La garanzia è operante per i danni che si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto derogato ai seguenti commi.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, la garanzia è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio, ad una distanza dall'esercizio non superiore a 5 KM con applicazione della franchigia sopra prevista e con un massimo risarcimento per veicolo e per anno assicurativo di € 5.000,00.

Relativamente ai lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di autoriparatore per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, dovuti a fatto od omissione per il quale l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge.

La garanzia è prestata purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge.

L'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro un anno dall'esecuzione dei lavori, purché verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e denunciati durante il periodo di validità del contratto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa pari a € 500,00 per sinistro prevedendo un limite di risarcimento per anno e per sinistro di € 7.500,00.

Per tutte le attività assicurate con la presente clausola valgono inoltre le seguenti esclusioni per i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;
- b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- c) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati o forniti, fatta eccezione per i raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall'Assicurato.



# Navale

ASSICURAZIONI DAL 1914

NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.  
SEDE LEGALE E DIREZIONE: C.so di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221  
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni SpA - [www.navale.it](http://www.navale.it)

